

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1947
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1947
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BELCI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, e agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574 (3923)	1947
PRESIDENTE	1947, 1948
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1948
RAMPA, <i>Relatore</i>	1948
LETTIERI e FINOCCHIARO: Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali (4459)	1949
PRESIDENTE	1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955
BRONZUTO	1950, 1951
CAIAZZA	1953
FINOCCHIARO	1950, 1951, 1953, 1954
LETTIERI	1954
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1949, 1950, 1951, 1952, 1955
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1949, 1951, 1952, 1954
VALITUTTI	1951, 1952, 1953, 1954
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1955

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giomo e Savio Emanuela.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berté e Borghi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lettieri e Sgarlata per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belci ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, e agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574 (3923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belci, Bologna e Borghi: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, e agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574 », n. 3923.

Ricordo che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Rampa, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che accompagna la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli del provvedimento.

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, modificato dalla legge di ratifica 29 giugno 1951, n. 550, si aggiunge il seguente:

« Il terzo dei posti di cui al precedente comma, limitatamente alla provincia di Trieste, viene assegnato non ai vincitori dei concorsi magistrali, ma agli insegnanti del ruolo in soprannumero ai fini dell'ammissione degli stessi, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel ruolo normale previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526 »

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, si aggiungono i seguenti commi:

« In sede di prima applicazione della presente legge gli insegnanti non di ruolo, che ai sensi dei precedenti articoli saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente di Trieste, potranno, a domanda da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione entro il 25 luglio 1968, essere iscritti nella graduatoria permanente di un'altra provincia, esclusa quella di Gorizia.

Alla stessa data di iscrizione nella graduatoria di altra provincia saranno cancellati da quella di Trieste.

Il limite massimo di iscrizione nelle diverse graduatorie provinciali rimane fissato nel 5 per cento degli iscritti in ciascuna graduatoria in sede di prima applicazione.

Gli insegnanti non di ruolo compresi nella graduatoria di Trieste potranno indicare a tal fine 15 provincie in ordine di preferenza. I provveditorati agli studi, a seconda del pun-

teggio complessivo già riconosciuto, e dell'ordine di preferenza indicato, iscriveranno i richiedenti nella graduatoria permanente della propria provincia nei limiti dei posti assegnabili. Qualora nelle provincie indicate tali limiti fossero superati, il Ministero della pubblica istruzione includerà d'ufficio i richiedenti nelle graduatorie provinciali permanenti di altre provincie.

ART. 3.

Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, si aggiungono i seguenti:

« Gli insegnanti non di ruolo residenti nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, iscritti nella graduatoria permanente delle rispettive provincie, possono chiedere l'iscrizione nella graduatoria permanente di un'altra provincia del territorio nazionale italiano, ai fini del conferimento degli incarichi o delle supplenze annuali.

L'iscrizione avviene in una graduatoria aggiuntiva a quella permanente della provincia per la quale si presenta la domanda nell'ordine determinato dal punteggio complessivo già riconosciuto nella provincia di provenienza. La domanda può essere presentata dopo l'espletamento dei concorsi e almeno un mese prima dell'aggiornamento della graduatoria provinciale ».

Il relatore ha presentato un articolo unico, inteso a sostituire i citati articoli della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo dei posti di ruolo normale che si rende annualmente vacante nella scuola elementare del comune capoluogo di Trieste in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modifiche dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, è assegnato agli insegnanti del ruolo soprannumerario ai fini dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole al testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico testé citato.

(È approvato).

Propongo di modificare come segue il titolo della proposta di legge:

« Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posto di insegnante nelle scuole elementari ».

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri e Finocchiaro: Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali (4459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri e Finocchiaro: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali », n. 4459.

Ricordo alla Commissione che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente. Comunque, espongo le conclusioni, per coloro i quali erano assenti nella precedente seduta.

Tutti erano concordi sull'articolo 1 e sull'articolo 6, che sono stati in sede referente approvati senza modificazioni. La discussione che si è svolta, piuttosto ampia, riguardava gli articoli 2, 3, 4, 5.

In sede referente eravamo rimasti d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2, perché di natura estremamente regolamentare; degli articoli 3 e 4, perché toccano materia delicata, che investe aspetti relativi all'ordinamento universitario. In sede referente, appunto, era stato all'unanimità ritenuto opportuno di non apportare modifiche in questo delicato settore.

Per quanto riguarda l'articolo 5 fu constatato che la sua formulazione poteva prestarsi a degli equivoci.

Infatti, gli insegnanti che sono stati ammessi a questi corsi speciali hanno, in virtù della legge 24 ottobre 1966, n. 932, la possibilità di avere degli incarichi, però naturalmente debbono entrare nella graduatoria. Per questo motivo abbiamo concordato di presentare un emendamento sostitutivo, che ho pre-

parato. Ritengo, quindi, che la proposta di legge possa essere approvata limitatamente agli articoli 1 e 6 e all'articolo 5, nel testo che ho testé preannunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932 riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per aver contratto nel triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Le esercitazioni tecnico-pratiche si svolgeranno entro orari che debbono comportare un minimo ed un massimo non distanziati tanto da determinare una notevole differenza di aggravio tra gli iscritti ai diversi istituti.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva di approvare gli orari stessi introducendo gli opportuni temperamenti e le necessarie modifiche.

Poiché il relatore ne propone la soppressione, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo testé citato.

(Non è approvato).

L'articolo 2, pertanto, si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il relatore ne propone la soppressione.

FINOCCHIARO. Non mi pare che l'articolo 3 tocchi alcun elemento regolamentare.

Tutti i giovani che sono iscritti agli ISEF sono oggetto di taglieggiamenti e di speculazioni indegne, che assolutamente non possono essere accettate. Per esempio, l'ISEF di Napoli ha imposto l'acquisto delle tute e di determinati libri, per costi onerosissimi, che non possono essere sopportati. Non vedo perché a questi giovani non debba essere consentito il diritto che hanno tutti i giovani delle università, di trasferirsi altrove.

Questi giovani che sono in gran parte padri di famiglia, debbono fare enormi sacrifici per frequentare i corsi citati. Lo spirito con cui creammo i corsi stessi fu quello della formazione professionale, non quello di consentire certe speculazioni. Dovetti fare un'aspra battaglia in questo senso, però, quando i giovani cui si fa riferimento hanno cominciato a frequentare i corsi, si sono trovati di fronte a balorde speculazioni.

Secondo me, non possiamo immobilizzarli in un istituto, in considerazione soprattutto del fatto che la maggior parte di essi ha moglie e figli, e compie un sacrificio enorme per frequentare i corsi in estate. Quando poi, oltre al sacrificio che comporta il dover frequentare ad una certa età, i corsi previsti, si aggiunge il fatto che devono vedersi taglieggiare — nelle tute, nelle dispense, nel vitto e via dicendo — occorre provvedere a che si evitino queste situazioni. Per il resto possiamo essere d'accordo: sia sulla soppressione dell'articolo 2 sia sulla soppressione dell'articolo 4. Per l'articolo 3 invece contesto che sia accettabile la sua soppressione.

PRESIDENTE. Per informazione della Commissione faccio presente — poiché l'onorevole Finocchiaro evidentemente chiede un richiamo alla legge universitaria — che la legge universitaria non consente il trasferimento degli studenti da una Università all'altra. È il Rettore che, su domanda dello studente e dopo l'accertamento di motivi fondati per tale trasferimento, può concedere il trasferimento.

FINOCCHIARO. Mi sono richiamato al diritto, non alla procedura. E in questo caso si

tratta di una procedura particolare. Il discorso è se i giovani — poiché l'unico istituto pubblico è quello di Roma — debbono essere posti alla mercé della speculazione dei privati oppure no. Tale situazione è ormai di pubblico dominio. Il fatto, ad esempio, che l'ISEF di Napoli ha imposto l'acquisto di tute e dispense a prezzi favolosi per poi consegnare agli studenti quaranta paginette, è certo. Si tratta, quindi, di stabilire se si deve accettare una situazione del genere, che è assolutamente iniqua. Pregherei, quindi, il Presidente di cercare una forma che permetta, di offrire adeguate garanzie.

PRESIDENTE. In questo modo dovremmo introdurre il principio nuovo del libero trasferimento da una Università all'altra.

FINOCCHIARO. Gli ISEF sono istituti di livello universitario, disciplinati da particolari norme. Poiché giorni fa abbiamo modificato con la proposta di legge n. 4722 la legge n. 88 del 1958, e con la quale si stabiliva che gli statuti degli ISEF hanno vigore per l'anno successivo, mentre si osservava appunto, che la legge universitaria stabiliva che gli statuti hanno valore dall'anno successivo, con la citata legge abbiamo sancito esattamente il contrario.

La mia tesi era che già la legge universitaria consentiva questa applicazione e, quindi, abbiamo dovuto fare una legge *ad hoc* per estendere in forma diversa quella che era la norma per le scuole parificate. È appunto per questo che non consentiamo con la immobilizzazione degli studenti posti alla mercé dei privati.

RACCHETTI, *Relatore*. Noi però dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze di questa norma.

FINOCCHIARO. Io ne sono consapevole.

BRONZUTO. Noi siamo d'accordo con la tesi sostenuta dall'onorevole Finocchiaro. Non ripeterò le sue considerazioni. Ne potrei portare anche altre, di altra natura. Certamente, però, ci sembra singolare il fatto di vietare agli studenti degli ISEF la possibilità di trasferirsi altrove.

Se noi sopprimessimo l'articolo 3, come propone il relatore, andremmo ad affermare il contrario di quello che vogliamo, cioè la facoltà di trasferimento di questi studenti.

Nessuno dice che non si possono porre delle cautele, nessuno vuole far diventare gli studenti degli ISEF — come disse il Presidente nella precedente riunione — dei « ciclisti », che vanno in giro per l'Italia a fare l'esame da un istituto all'altro, ma occorre riaffermare il

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1968

principio della possibilità per questi studenti degli ISEF di trasferirsi, come è consentito a tutti gli altri studenti.

Posso concludere affermando che possiamo rivedere la formulazione dell'articolo 3, ma non possiamo sopprimerlo *sic et simpliciter*.

RACCHETTI, *Relatore*. Si potrebbe applicare a questi alunni le stesse norme che valgono per gli studenti universitari.

FINOCCHIARO. Il Presidente mi sembra che abbia chiarito in forma estremamente chiara che il diritto di concedere il trasferimento spetta al Rettore, quindi in questo caso, al proprietario dell'ISEF. La scelta dell'ISEF, però, è stata libera.

PRESIDENTE. Dovremmo aggiungere la seguente dizione: « ...per validi e comprovati motivi ». In questo caso se il direttore dell'Istituto non concede il trasferimento, è sempre possibile un'azione in giudizio, e il ricorso al provveditore.

BRONZUTO. Siamo d'accordo con il suggerimento del Presidente.

VALITUTTI. Potremmo dire « per gravi e comprovati motivi ».

RACCHETTI, *Relatore*. Concordo con l'emendamento proposto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto, inteso ad aggiungere, al terzo rigo dell'articolo 3, dopo la parola « trasferire », le altre: « per gravi e comprovati motivi ».

(*È approvato*).

L'articolo 3, risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire per gravi e comprovati motivi la propria residenza in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Tale articolo diventerà, quindi, in sede di coordinamento l'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

In deroga all'articolo 164 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 testo unico sull'istru-

zione universitaria e della legge 1° febbraio 1956, n. 34, gli iscritti ai corsi degli Istituti superiori di educazione fisica ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, possono sostenere nella sessione di febbraio più di due esami per il compimento del corso obbligatorio annuale di studi.

Il relatore propone la soppressione dell'articolo testé citato. Poiché nessuno chiede di parlare, ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 si intende, pertanto, soppresso. Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Gli insegnanti che hanno frequentato le lezioni tecnico-pratiche e coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 sono considerati, a far tempo dall'anno scolastico 1966-70, supplenti annuali a tutti gli effetti.

Gli insegnanti che non hanno frequentato le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non hanno diritto ai benefici di cui al comma precedente.

L'onorevole Racchetti, relatore, propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Gli insegnanti di educazione fisica, iscritti ai corsi speciali triennali istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, che a norma dell'articolo 5 della stessa legge abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, sempreché la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

Gli insegnanti di cui al comma precedente perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.

VALITUTTI. Io avevo già chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Questa contenuta nell'articolo 5 a noi sembra una norma fraudolenta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.

VALITUTTI. L'articolo 6 mi sembra completamente inutile e superfluo.

RACCHETTI, *Relatore*. A me pare che questa norma sia una conseguenza logica dell'articolo 1, altrimenti continuerebbe ad essere valida la legge 24 ottobre 1966, la quale stabilisce che i corsi debbono essere completati entro il 1969.

VALITUTTI. Faccio comunque presente che se questa norma deve essere inserita nel provvedimento, essa dovrebbe essere collocata come comma secondo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, che potrà diventare il secondo comma dell'articolo 1, in sede di coordinamento.

(È approvato).

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene che possa essere conveniente inserire in questa proposta di legge l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Rosati e Titomanlio Vittoria, n. 4295, che modifica la legge 24 ottobre 1966 n. 932. Si tratterebbe cioè di un articolo aggiuntivo da inserire dove la Commissione riterrà più opportuno.

Propongo, quindi, di aggiungere quanto stabilisce l'articolo 1 della proposta di legge n. 4295 che recita:

« All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti a domanda anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali, e in possesso dei requisiti di servizio previsto dal precedente articolo 1, frequentavano all'atto della entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ».

Questa norma si ispira a motivi di equità in quanto assicura la parità di trattamento nell'ambito della stessa categoria agli appartenenti ai ruoli speciali, a coloro che frequentano i normali corsi degli ISEF rispetto a coloro che sono iscritti ai corsi speciali.

FINOCCHIARO. Io credo che non si sia afferrato il senso della proposta di legge n. 4295, alla quale ha del resto rinunciato lo stesso presentatore. Quando, infatti, la proposta di legge è stata posta all'ordine del giorno, l'onorevole Rosati ha dichiarato che vi rinunciava. Ora, invece, lo stesso provvedimento viene presentato come emendamento dal Governo. L'approvazione di tale emendamento significherebbe, infatti, una cosa estremamente seria: e cioè che coloro i quali hanno frequentato gli ISEF sono abilitati perché devono essere stati iscritti negli elenchi speciali. Gli ISEF in Italia sono considerati istituti a carattere residenziale il che rende inconciliabile la frequenza agli ISEF in determinati mesi con la iscrizione negli elenchi speciali, e con l'insegnamento.

Invece ora si afferma che coloro che hanno frequentato gli ISEF — e nello stesso tempo erano iscritti negli elenchi speciali — e che si sono soltanto iscritti senza frequentarli, possono abbandonare quei corsi regolari per andare ad iscriversi ai corsi speciali riservati ai professori anziani e per i quali abbiamo predisposto il provvedimento in esame.

Infatti, quando la proposta di legge n. 4295 fu posta all'ordine del giorno, l'onorevole Rosati si allontanò dall'aula ed io chiesi, a nome dell'onorevole Rosati, l'accantonamento di essa.

Ora invece il Governo, riesumando il citato provvedimento, propone la istituzionalizzazione dei « corsi speciali », e chiama gli insegnanti a iscriversi ai corsi previsti dalla legge n. 932.

Se si aveva questa intenzione, si poteva consentire la iscrizione ai corsi secondo il disposto della legge n. 932. In questo caso si tratta invece di coloro che si sono iscritti agli ISEF. Negli elenchi si entrava soltanto se si insegnava, e, occorre precisare, che chi frequentava non poteva insegnare. Per questo motivo è stata approvata la legge n. 932, la quale stabiliva che ci si poteva iscrivere agli ISEF, pur insegnando.

Se abbiamo accettato il principio che è possibile iscriversi agli ISEF, pur insegnando, non è necessario approvare una legge del Parlamento.

VALITUTTI. Mi sembra che la questione consista nel fatto che c'erano dei giovani iscritti negli elenchi speciali, per i quali è stata formulata la proposta di legge, di cui stiamo discutendo. Questi giovani, iscritti negli elenchi speciali, differentemente dai loro colleghi, hanno chiesto ed ottenuto l'insegnamento.

Ora, noi con la legge n. 932 abbiamo riconosciuto, e con l'articolo 5 di questo nuovo provvedimento lo ribadiamo, il principio del riconoscimento agli iscritti negli elenchi speciali, che non si iscrissero agli ISEF, della supplenza annuale, che ha degli effetti giuridici.

Con la legge n. 932 riconoscemmo che anche questi studenti hanno il diritto al riconoscimento della supplenza annuale. Occorre considerare l'osservazione del Sottosegretario Romita al fine di evitare disparità di trattamento. Ci sono dei giovani, in sostanza, che diversamente da altri, ebbero cura di iscriversi agli ISEF ed ora, per questo, sono esclusi dai benefici dell'articolo 5 della legge n. 932.

Prestano servizio anche questi, però, mentre il servizio prestato dai loro colleghi che non si iscrissero agli ISEF è riconosciuto come servizio di supplenza annuale, il servizio prestato da questi giovani più diligenti non è riconosciuto.

Questo è il punto sul quale occorre soffermare l'attenzione.

FINOCCHIARO. L'emendamento testé proposto, a mio avviso, non ha niente a che fare con il nostro provvedimento. Non ci si può iscrivere agli ISEF, se non con la frequenza obbligatoria. Chi è iscritto agli ISEF, non può essere iscritto negli elenchi speciali.

I ragazzi che sono iscritti all'ISEF di Roma per nessuna ragione possono essere iscritti negli elenchi speciali, perché sono tenuti alla frequenza obbligatoria a carattere residenziale dell'Istituto. Se non si insegna, non si può essere iscritti negli elenchi speciali. Quindi, non si può dire che non sono stati diligenti: non era possibile essere inclusi negli elenchi speciali, altrimenti l'onorevole Lettieri non avrebbe presentato il suo provvedimento.

VALITUTTI. C'erano dei giovani, iscritti negli elenchi speciali, che contemporaneamente si iscrissero agli ISEF, pur insegnando.

FINOCCHIARO. Non potevano insegnare. Si tratta, allora, degli ISEF delle vacanze, « dei sabati e delle domeniche ». Ora, diamo a costoro un premio, mentre abbiamo detto che gli ISEF dei « sabati e delle domeniche » erano delle volgari situazioni da far cessare. Tanto è vero che l'onorevole Lettieri ha ritenuto di dover presentare una proposta di legge per coloro i quali erano iscritti negli elenchi speciali, che frequentavano gli ISEF durante l'estate, sopportando molti sacrifici.

Coloro i quali hanno frequentato gli ISEF normalmente sono tutti-qualificati, mentre gli altri, che si sono iscritti agli ISEF « dei sabati

e delle domeniche » hanno operato fraudolentemente. Noi, ora, legalizziamo questa situazione.

C'è voluta una legge dello Stato per consentire agli iscritti negli elenchi speciali di andare a frequentare i corsi ISEF durante l'estate, per le prove pratiche, ed essere esonerati per le lezioni durante l'inverno, per le prove orali. Con un emendamento noi tendiamo ora a rovesciare questo discorso. Mi domando che cosa risponderemo alle migliaia di ragazzi, che frequentano gli ISEF e non insegnano.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sulla situazione di fatto in cui viviamo, che è assolutamente anormale e che dobbiamo sforzarci con tutti i nostri mezzi di correggere.

Il problema dell'insegnamento dell'educazione fisica è un problema intorno al quale giriamo da diversi anni. È arrivata l'ora di mettere un po' d'ordine in questo settore.

Quello che dice l'onorevole Finocchiaro da un punto di vista logico e di diritto è assolutamente giusto; la situazione di fatto è un'altra. Per altro, se il legislatore riconosce questa situazione di fatto, diventa una situazione di diritto anche questa e, quindi, una situazione dal punto di vista logico, morale, di giustizia certamente grave.

Se riconosciamo tutte le stranezze che accadono nel mondo universitario e della scuola, in alcuni settori particolari confondiamo ancora di più le idee a chi vorrebbe rimettere nei binari giusti il funzionamento della scuola stessa. Occorre, quindi, un po' di prudenza.

VALITUTTI. Con l'articolo 5 della legge n. 932 noi abbiamo riconosciuto ai ragazzi che poi si sono iscritti agli elenchi speciali, le supplenze annuali. Ora noi non possiamo ignorare una situazione di fatto, per cui i ragazzi che erano iscritti all'ISEF, hanno prestato servizio. Ma questo servizio in ogni caso, non è valutabile come supplenza annuale, mentre è valutabile il servizio prestato nelle scuole secondo quanto dispone l'articolo 5. Questa è una disparità di trattamento veramente intollerabile.

CAIAZZA. Io concordo pienamente con le considerazioni dell'onorevole Valitutti. Ed anche l'obiezione che è stata fatta poco fa e che è valida, indiscutibilmente sul piano giuridico, mi induce a ricordare che anche questi insegnanti insegnavano contro legge. E noi questo insegnamento lo abbiamo legalizzato attraverso l'articolo 5 della legge n. 932. Ora se è stata legalizzata quella situazione, attra-

verso l'articolo 5, non vedo perché non si debba legalizzare anche sottoposta al nostro esame con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Si fa presente che vi sono molti iscritti all'ISEF che erano negli elenchi speciali. E che si sono iscritti all'ISEF proprio per regolarizzare la propria situazione. Quindi noi arriveremmo a questo assurdo: che chi ha avuto la diligenza di regolarizzare la propria posizione — senza attendere i provvedimenti eccezionali — viene punito. Questa è una sperequazione che non risponde ad un principio di moralità.

LETTIERI. Potrei dire soltanto che le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro sono di una tale chiarezza che non richiederebbero da parte mia nessuna precisazione. Siccome, però, siamo di fronte ad una estrema confusione su questa materia, ritengo opportuno spendere qualche parola di chiarimento per ridurre la confusione. Qual'è il punto di partenza del nostro discorso? Con la legge n. 932 si è consentito a degli insegnanti che si trovavano nella scuola ad insegnare educazione fisica, di avere una regolamentazione della loro posizione. Quando l'onorevole Caiazza afferma che questi insegnavano regolarmente o irregolarmente, afferma una cosa inesatta, proprio perché siamo partiti da qui per arrivare agli elenchi speciali. Coloro che erano inclusi o non in questi elenchi speciali, dovevano potere esser messi in condizione di acquisire tutti gli aggiornamenti, tutte le qualificazioni, ed avvicinarsi a questo istituto che è l'ISEF, e poter disporre, quindi, di una qualificazione. Il rapporto con gli ISEF è un rapporto completamente diverso. Perché coloro i quali si erano iscritti agli ISEF erano obbligati a rispettare certe norme e certe condizioni che non potevano in alcun modo riferirsi alla condizione degli insegnanti di educazione fisica. La obbligatorietà delle lezioni tecnico-pratiche e via dicendo non ammetteva mai la possibilità di un insegnamento. Quando si vuol creare un accostamento tra gli studenti iscritti all'ISEF e che erano anche iscritti nei ruoli speciali, deve esser posto anche il problema che costoro con gli elenchi speciali non hanno più niente a che fare. Non si può, infatti, considerare persistente una doppia qualificazione, una doppia funzione.

VALITUTTI. Non sarebbe, credo, la prima volta che prima si fa una legge e poi si tenta di correggerla. E questo è secondo me, proprio uno di tali casi. Quando si approvò l'articolo 5 della legge n. 932 si riconobbe il diritto al riconoscimento come supplenza an-

nuale del servizio prestato da questi giovani iscritti negli elenchi speciali. Ora noi, nell'applicazione concreta della norma, ci siamo resi conto dell'ingiustizia della norma stessa. L'onorevole Lettieri dice, ripetendo quanto aveva detto l'onorevole Finocchiaro, che c'è una incompatibilità tra l'essere iscritti agli ISEF e il prestare servizio. Questo punto è inesatto. Non è esatto per la ragione che da quando esistono gli ISEF, gli studenti in gran parte insegnano contemporaneamente. Questa è la situazione.

PRESIDENTE. Questa è la mia preoccupazione.

VALITUTTI. Volete difendere un privilegio.

PRESIDENTE. Non vogliamo crearne un altro.

FINOCCHIARO. Stabiliamo che cosa è il valore di questo riconoscimento, che è stato considerato come una norma abnorme. La legge n. 932 stabilì che gli elenchi speciali erano soppressi. Stabili, inoltre, che coloro i quali si iscrivevano agli ISEF, continuavano ad avere le supplenze e gli incarichi in elenchi predisposti sulla base dell'iscrizione agli ISEF stessi.

Da quel momento costoro erano in una posizione anomala rispetto a tutti i problemi previdenziali e assistenziali. Infatti, se non si è supplenti annuali, basta assentarsi un giorno per poter essere licenziati. La legge n. 932 non riconosce, quindi, niente di illegale, poiché è una legge che autorizza ad insegnare. È paradossale che quell'anno non sia considerato supplenza. Ecco perché la specificazione non era neanche necessaria.

Noi abbiamo riconosciuto per legge a costoro il diritto alla supplenza. A questo punto diciamo soltanto che acquisiscono la posizione giuridica della supplenza annuale, che significa che per 6 giorni possono essere ammalati, senza essere licenziati.

Riconoscere questo nella legge significa rimuovere una osservazione a livello ministeriale, se costoro dovevano essere considerati come supplenti temporanei o annuali. La legge Lettieri riconosce loro la supplenza annuale.

A questo punto non diciamo altro se non che le disposizioni per le supplenze annuali vengono estese a costoro, perché è illegittimo che un sol giorno di malattia faccia perdere il posto.

Questo è lo spirito della proposta di legge.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei soltanto osservare

che la tesi esposta dall'onorevole Lettieri indubbiamente è giusta: o erano iscritti negli elenchi speciali o negli ISEF, ma non vedo perché all'atto dell'iscrizione all'ISEF avrebbero dovuto considerarsi decaduti dalla qualità di iscritti negli elenchi speciali. Piuttosto, si può considerare illegale l'iscrizione all'ISEF.

D'altra parte si dice chiaramente in questo emendamento: « ...gli aspiranti che già inclusi negli elenchi speciali e in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano... ».

In sostanza, hanno avuto il torto di iscriversi agli ISEF.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è aggiunto il seguente comma:

“ Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma possono essere iscritti a domanda anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge i normali corsi di studio presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ” ».

(E approvato).

RACCHETTI, *Relatore*. Io credo sia necessario modificare l'articolo 5 perché dobbiamo riconoscere la supplenza annuale anche degli studenti di cui all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. La formulazione dell'articolo 5, potrà essere riveduta in sede di coordinamento.

Chiedo di essere autorizzato se non vi sono obiezioni a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Belci ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » (3923).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Lettieri e Finocchiaro: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica compresi negli elenchi speciali » (4459).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	17
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, Della Briotta, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Lettieri, Magri, Marangone, Moro Dino, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Sanna, Scionti, Seroni, Sgarlata, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Sono in congedo:

Giomo e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO